CHE APPROVA L'ANNESSA CONVENZIONE FRA L'ITALIA E L'ETIOPIA

Art. 1 (Convenzione fra governo Italiano ed Etiope)

Convenzione stipulata fra il governo del regno d'Italia e il governo dell'impero di Etiopia e la Banca Nazionale nel regno d'Italia.

In seguito alle istanze del governo di S. M. l'Imperatore di Etiopia al governo di S. M. il Re d'Italia, e gli accordi passati fra i due governi, e fra essi e la Banca Nazionale nel regno d'Italia, sono intervenuti;

In rappresentanza del governo italiano S. E. il presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell'interno, interim degli affari esteri, cav. Francesco Crispi, e S. E. il ministro del Tesoro comm. Giovanni Giolitti;

In rappresentanza del governo etiopico S. E. il Degiazmacc Maconnen, ambasciatore di S. M. l'Imperatore di Etiopia, i cui poteri furono riconosciuti in debita forma;

In rappresentanza della Banca Nazionale, il direttore generale della medesima, comm. Giacomo Grillo, a cio' autorizzato dal Consiglio superiore con deliberazione 9 ottobre 1889;

Ed hanno stipulato e stipulano quanto segue:

Art. 1.

La Banca Nazionale nel regno d'Italia fa un mutuo al governo dell'impero di Etiopia di due (2) milioni di lire italiane, sulla quale somma decorrera' l'interesse del 6 % all'anno, rispettivamente dai giorni nei quali si faranno i singoli pagamenti.

Versione in vigore dal 21 agosto 1890, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva l'annessa convenzione fra l'Italia e l'Etiopia
Estremi	Legge 16 luglio 1890, n. 7016
Partizione	Convenzione fra governo Italiano ed Etiope

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-l-annessa-convenzione-fra-l-italia-e-l-etiopia/convenzione-fra-governo-italiano-ed-etiope-art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it